

TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento: CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.

c.f. 04610960488

R.F. 14-2020

Giudice Delegato: [REDACTED]

Curatori fallimentari: [REDACTED] [REDACTED]

Pec: [REDACTED]

Oggetto: SESTA RELAZIONE PERIODICA ART. 33 ULTIMO COMMA L.f.

I sottoscritti Dott. [REDACTED] e Dott. [REDACTED], curatori del fallimento in epigrafe,

Premesso

che detta procedura essendo dichiarata antecedentemente il 15 luglio 2022 è sottoposta alle norme disciplinate dalla legge fallimentare;

Depositano

la seguente Relazione periodica semestrale

per illustrare il rapporto riepilogativo delle attività svolte al 30 settembre 2023 nonché lo stato della procedura, così come richiesto dall'art. 33 u.c. L.F.

1. Passivo accertato

In data 9/06/2020 si è tenuta l'udienza di verifica dello stato passivo in ordine alle domande tempestive, in data 24/11/2020, in data 04/02/2021 ed in data 13/01/2022 si sono tenute le udienze di verifica dello stato passivo in ordine alle domande tardive ex art. 101 L.F.

Ad oggi, lo stato passivo del fallimento, (escluso le opposizioni ex art. 98 L.F. ancora pendenti ed al netto delle rinunce ex transazioni formalizzate e dei pagamenti effettuati) risulta sinteticamente esposto di seguito:

- crediti ammessi in prededuzione € 2.966,39 (da € 4.536,24)
- crediti ammessi in via privilegiata € 1.015.648,24 (da € 1.164.637,13)
- crediti ammessi in via chirografaria € 1.809.835,86 (da € 1.787.799,86)
- Totale € 2.828.450,49** (da € 2.956.973,23)

Ad oggi non risultano notificate istanze di ammissione al passivo ancora da

esaminare.

1.1 Alla curatela sono state notificate n. **9 opposizioni allo stato passivo**, come di seguito riepilogate:

a) Avv. ██████████

L'Avv. ██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 92.388,50 in sede privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

La domanda è stata accolta in sede privilegiata per € 24.000 con la seguente motivazione "*avuto riguardo della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 31/2016*".

Il creditore ha ritenuto di presentare opposizione e il G.D. dr. ██████████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

L' udienza di trattazione si è tenuta in data 29 ottobre 2020, Giudice Relatore dr.ssa ██████████

Con provvedimento del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta e ha liquidato l'Avv ██████████ alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.000 oltre a rimborso forfetario delle spese generali, Iva, Cpa come per legge. In data 11 febbraio 2021 l'Avv ██████████ ha notificato al legale della Curatela controricorso in Cassazione. A seguito dell'autorizzazione ottenuta da parte del G.D. Dott. ██████████ ██████████ e alla nomina dell'Avv. ██████████ ██████████ quale legale della Curatela, in data 23 marzo 2021 è stato notificato alla controparte il controricorso di citazione.

L'udienza di trattazione non è stata ancora fissata.

b) ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 18.952 in sede privilegiata senza specificarne il grado ex art. 2783 c.c.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore, si rigetta come da proposta*".

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

L' udienza di trattazione si è tenuta il 6 ottobre 2020, Giudice Relatore dr.ssa ██████████ A seguito dell'udienza per la discussione e la decisione per il

giorno 14 ottobre 2021, il Giudice Relatore, sentite le parti, si è riservata di riferire al Collegio. Il Collegio con decreto del 27 maggio 2022 ha rigettato l'opposizione con condanna alle spese legali per le quali è stato notificato atto di precetto rimasto senza esito. Il legale suggerisce di proseguire con l'esecuzione.

c) Avv. ██████████

L'Avv. ██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 15.794,97 in sede privilegiata ex art. 2751-bis n.2 c.c.

La domanda è stata accolta in privilegio per € 4.522 con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore, si ammette come da proposta*". In particolare lo scrivente nella proposta accolta poi dal G.D Dott. ██████████ ha rideterminato il compenso professionale dell'avvocato tarandolo sui valori minimi ex DM 55/2014.

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████████ ha autorizzato il curatore a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

La controversia è stata definita transattivamente con l'ammissione al passivo dell'avv. ██████████ per la somma complessiva di € 6.470,75 oltre cap ed iva in luogo di € 4.522 oltre cap ed iva ammesse allo stato passivo in occasione dell'udienza del 9/6/2020. Conseguentemente la causa è stata abbandonata ex art. 309 c.p.c.

d) ██████████

██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 395.580,75 senza specificare alcuna prelazione.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta tenuto conto dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc proposta dalla curatela in relazione all'assolvimento della carica sociale in quanto non ha rilevato il verificarsi della causa di scioglimento almeno fino dal 31/12/2008 derivante da sopravvalutazione di poste attive e/o mancato appostamento di poste passive concorrendo ad aggravare il dissesto della società ed il conseguente danno per il ceto creditorio."

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

L'udienza di trattazione è stata fissata al 29 ottobre 2020, Giudice Relatore dr.ssa [REDACTED]

In considerazione di un possibile esito conciliativo, il G.I. dott.ssa [REDACTED] ha rinviato l'udienza al 15 marzo 2022, spostata poi al 12 aprile 2022, al termine della quale il G.I. si è riservata di riferire al Collegio. Il creditore, come sopradetto, è altresì destinatario di azione risarcitoria ex art. 146 L.F.

Con decreto del 6 ottobre 2022 l'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannata a risarcire alla curatela spese legali per euro 21.387 oltre accessori di legge, somme richieste a controparte ma ancora non saldate.

In data 23.11.2022, il [REDACTED] ha notificato ricorso in Cassazione e la Curatela, in data 2.01.2023, ha notificato il controricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile pervenire ad una definizione della posizione nell'ambito della transazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. con rinuncia alla pretesa creditoria ed al relativo ricorso, con spese compensate.

e) [REDACTED]

[REDACTED] ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 318.514,64 senza specificare alcuna prelazione.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta tenuto conto dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc proposta dalla curatela in relazione all'assolvimento della carica sociale in quanto non ha rilevato il verificarsi della causa di scioglimento almeno fino dal 31/12/2008 derivante da sopravvalutazione di poste attive e/o mancato appostamento di poste passive concorrendo ad aggravare il dissesto della società ed il conseguente danno per il ceto creditorio".

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. [REDACTED] ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all'uopo l'avv. [REDACTED]

L'udienza di trattazione è stata fissata al 29 ottobre 2020, Giudice Relatore dr.ssa [REDACTED]

In considerazione di un possibile esito conciliativo, il G.I. dott.ssa [REDACTED] ha rinviato l'udienza al 15 marzo 2022, spostata poi al 12 aprile 2022, al termine della quale il G.I. si è riservata di riferire al Collegio. Il creditore, come sopradetto, è altresì destinatario di azione risarcitoria ex art. 146 L.F.

Con decreto del 6 ottobre 2022 l'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannata a risarcire alla curatela spese legali per euro 21.387 oltre accessori di legge, somme richieste a controparte ma ancora non saldate.

In data 23.11.2022, il ████████ ha notificato ricorso in Cassazione e la Curatela, in data 2.01.2023, ha notificato il controricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile pervenire ad una definizione della posizione nell'ambito della transazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. con rinuncia alla pretesa creditoria ed al relativo ricorso, con spese compensate.

f) Immobiliare 131 s.r.l.

Immobiliare 131 s.r.l. ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 281.915,64 senza specificare alcuna prelazione.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta, ritenuto sussistente il conflitto di interessi e la mancata precisa individuazione delle aree".

La società ha presentato opposizione e il G.D. dr. ████████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

L' udienza di trattazione è stata fissata al 29 ottobre 2020, Giudice Relatore dr.ssa ██████████

In considerazione di un possibile esito conciliativo, il G.I. dott.ssa ████████ ha rinviato l'udienza al 15 marzo 2022, spostata poi al 12 aprile 2022, al termine della quale il G.I. si è riservata di riferire al Collegio.

Si fa presente che i soci e gli amministratori di Immobiliare 131 s.r.l. (██████████ e ██████████) sono entrambi altresì destinatari di azione risarcitoria ex art. 146 L.F.

Con decreto del 6 ottobre 2022 l'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannata a risarcire alla curatela spese legali per euro 21.387 oltre accessori di legge, somme richieste a controparte ma ancora non saldate.

In data 01.12.2022, il ████████ ha notificato ricorso in Cassazione e la Curatela, in data 10.01.2023, ha notificato il controricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile pervenire ad una definizione della posizione nell'ambito della transazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. con

rinuncia alla pretesa creditoria ed al relativo ricorso, con spese compensate.

g) ██████████

██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 46.000 in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta tenuto conto dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc proposta dalla curatela in relazione all'assolvimento della carica sociale in quanto non ha rilevato il verificarsi della causa di scioglimento almeno fino dal 31/12/2008 derivante da sopravvalutazione di poste attive e/o mancato appostamento di poste passive concorrendo ad aggravare il dissesto della società ed il conseguente danno per il ceto creditorio."

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████████

Nel corso del giudizio di opposizione è stata raggiunto un accordo transattivo, alle seguenti condizioni:

- abbandono dell'opposizione;
- partecipazione alle spese di lite da parte dell'opponente per la somma di € 1.500 oltre cap ed iva; salvi ed impregiudicati i diritti nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art. 146 LF nel frattempo esperita dalla curatela anche nei confronti della medesima;

Il GD ha autorizzato la Curatela a tale definizione transattiva ed il giudizio di opposizione è stato abbandonato ex art. 309 c.p.c..

h) ██████████

██████████ ha presentato istanza di ammissione al passivo della procedura per € 170.000 in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

La domanda è stata respinta con la seguente motivazione "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta tenuto conto dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc proposta dalla curatela in relazione all'assolvimento della carica sociale in quanto non ha rilevato il verificarsi della causa di scioglimento almeno fino dal 31/12/2008 derivante da sopravvalutazione di poste attive e/o mancato appostamento di poste passive concorrendo ad aggravare il dissesto della società ed il conseguente danno per il ceto creditorio".

Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████

Con sentenza n. 851 del 2 novembre 2021 il Collegio ha rigettato l'opposizione di ██████ condannandolo peraltro a rimborsare le spese legali della curatela liquidate in € 3.980 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa.

In data 1 dicembre 2021 al legale della Curatela Avv. ██████ è stato notificato il ricorso per Cassazione. A seguito di autorizzazione del GD dott. ██████ la Curatela si è costituita in giudizio.

Il creditore è altresì destinatario di azione risarcitoria ex art. 146 L.F. Nelle more della fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile pervenire ad una definizione della posizione nell'ambito della transazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. con rinuncia alla pretesa creditoria ed al relativo ricorso, con spese compensate.

h) ██████

██████ ha presentato n. 2 istante di ammissione allo stato passivo della procedura tardiva pari a € 160.000 in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. La domanda è stata respinta con la seguente motivazione: "*Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore*", si rigetta come da proposta, comunicazione della società non ha data certa". In particolare lo scrivente nella sua proposta rilevava l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. perché soggetto destinatario di azione risarcitoria ex art. 146 L.F. inoltre le somme non sono comunque dovute in quanto già oggetto di accertamento giudiziale nell'ambito del quale la pretesa creditoria è stata giudicata infondata con la sentenza n. 969/2019 passata in giudicato. Il creditore ha presentato opposizione e il G.D. dr. ██████ ha autorizzato lo scrivente a costituirsi in giudizio nominando all' uopo l' avv. ██████

L'udienza di trattazione è avvenuta il 29 aprile 2021, Giudice Relatore dr.ssa ██████ ██████ ██████ nella quale è stato richiesto un rinvio per tentare trattative. Per questo motivo l'udienza è stata rinviata il prossimo 15 luglio 2021. Entrambe le parti hanno richiesto un rinvio. Per questo motivo il Giudice Relatore ha rinviato all'udienza del 25 novembre 2021. In sede di udienza entrambi i legali hanno fatto presente che l'udienza di merito dell'azione di responsabilità era fissata a marzo e quanto al cautelare il giudice all'udienza del

22 novembre 2021 si è riservato in quanto potrebbe essere trovata una definizione, la dott.ssa [REDACTED] ha rinviato l'udienza al 15 marzo 2022., spostata poi al 12 aprile 2022, al termine della quale il G.I. si è riservata di riferire al Collegio. Il creditore, come sopraddetto, è altresì destinatario di azione risarcitoria ex art. 146 L.F.

Con decreto del 6 ottobre 2022 l'opposizione è stata rigettata e l'opponente è stata condannata a risarcire alla curatela spese legali per euro 13.430 oltre accessori di legge, per le quali è stato richiesto il pagamento, ancora non effettuato. In data 03.11.2022 il [REDACTED] ha notificato ricorso in Cassazione e la Curatela, in data 13.12.2022, ha notificato il controricorso.

Nelle more della fissazione dell'udienza da parte della Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile pervenire ad una definizione della posizione nell'ambito della transazione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. con rinuncia alla pretesa creditoria ed al relativo ricorso, con spese compensate.

2 . Realizzazione dell'attivo

Il 21 febbraio 2020 è stato depositato il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F. ritualmente approvato dal G.D. (anche in mancanza di comitato dei creditori) ed agli atti della procedura.

L'attivo del fallimento era formato principalmente da:

- **beni mobili situati nella sede della CHL, che sono stati oggetto di inventario versato in atti in data 21/02/2020 con valore totale di € 3.090, e già oggetto di alienazione;**
- **da n. 2 unità immobiliari, al grezzo, poste in comune di Rignano sull' Arno (FI) loc. Cellai** in ordine alle quali il G.D. ha disposto la loro valutazione da parte di un perito estimatore in persona dell' arch. [REDACTED]. A seguito della valutazione peritale, le prime tre aste per la vendita senza incanto ex art. 570 ss. c.p.c. fissate dal G.D per il giorno 29 settembre 2020, 12 gennaio 2021 ed 8 **giugno 2021 sono andate deserte.**

Il **quarto tentativo di vendita** fissato per il **14 dicembre 2021** con il prezzo base d'asta ribassato del 25% rispetto al prezzo base dell'asta precedente ha visto l'aggiudicazione di entrambi i lotti:

- Il lotto n. 1 dopo quindici rilanci ed in presenza di sette offerenti è stato aggiudicato per € 166.000 e l'aggiudicatario ha operato tempestivamente il

saldo prezzo;

➤ il lotto n. 2 dopo dodici rilanci ed in presenza di tre offerenti è stato aggiudicato per € 98.000 e l'aggiudicatario ha operato tempestivamente il saldo prezzo;

- **azione risarcitoria di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo** La Curatela ha ottenuto autorizzazione da parte del GD Dott. ██████████ ██████████ ad esperire l'azione di responsabilità ex art. 146 LF nei confronti di amministratori e organi di controllo con l'assistenza dell'Avv. ██████████ ██████████ Il danno quantificato ad amministratori e organi di controllo si attesta complessivamente ad una **cifra non inferiore ad € 5.500.000.**

Le notifiche dell'atto di citazione sono avvenute nel mese di Febbraio 2021. Il Tribunale di Firenze – sezione Imprese aveva fissato la prima udienza per il 29 luglio 2021, alla quale sono seguite l'udienza di discussione del 27 ottobre 2021 e del 22 novembre 2021 (G.I. dr. ██████████ ed ora dr. ssa ██████████ ██████████)

In data 10 gennaio 2022 è stato emesso il provvedimento in ordine al quale:

- è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni di n. 3 soggetti destinatari dell'azione risarcitoria fino alla concorrenza della somma di € 3.000.000;

- è stata dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti di n. 8 soggetti che, nelle more, avevano raggiunto un accordo transattivo con la curatela;

- è stata rigettata la domanda cautelare nei confronti degli altri resistenti.

La Curatela in seguito al provvedimento di sequestro soprarichiamato e previa autorizzazione del G.D. **ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..**

Il Tribunale di Firenze – sezione Imprese ha fissato la prima udienza il 4 aprile 2022, differita al 2 maggio 2022. In data 17 maggio 2022 è stato emesso il provvedimento a parziale riforma dell'ordinanza pronunciata il 10 gennaio 2022, **autorizzando il sequestro conservativo per ulteriori n.5 soggetti, di cui 3 fino alla concorrenza di € 1.000.000, di cui 1 fino alla concorrenza di €2.000.000 ed 1 fino alla concorrenza di €**

4.000.000.

Nel corso del giudizio la Curatela, previa autorizzazione del GD,

a) ha formalizzato nel 2021 accordi transattivi con n. 9 dei n. 25 convenuti dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F..

La transazione riguarda posizioni marginali e **sta determinando comunque il recupero di somme significative acquisibili all'attivo della procedura.**

Delle 9 transazioni autorizzate nel 2021, solo due non hanno avuto una puntuale esecuzione, ed in particolare:

- **██████████**: € 25.000 relativo a transazione proposta, autorizzata ed, ad oggi, non adempiuta da **██████████**, ma poi oggetto di rinnovazione, sia pure alla minore somma di € 20.000, con il contributo della compagnia di assicurazioni Lloyd's, attualmente in corso di materiale incasso quanto a residui € 12.000;
- **██████████** per il saldo di € 20.000 che avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 31/10/2022 e per il recupero dei quali è stato promosso il pignoramento presso terzi, tuttora in corso;

b) ha formalizzato nel 2023 accordi transattivi con i restanti convenuti cosa che comporterà:

- **il pagamento a favore della procedura fallimentare di € 776.750 (in gran parte già materialmente avvenuto);**
 - **la rinuncia all' ammissione al passivo di crediti per complessivi € 150.937,64 in sede privilegiata;**
 - **la rinuncia ad opposizioni allo stato passivo** del fallimento di creditori per € 330.000 in sede privilegiata;
 - **la rinuncia ad opposizioni allo stato passivo** del fallimento di creditori per € 1.946.011,03 in sede chirografaria.
- **la partecipazione del 98,92% in Terra s.p.a.**, società operante nella commercializzazione di traffico telefonico nazionale ed internazionale. Dopo aver interloquito con numerosi operatori del settore e potenziali investitori, lo scrivente ha ricevuto un'offerta di acquisto del 98,92% delle azioni di Terra s.p.a per € 100.000. L'offerta è stata oggetto di perizia di congruità da parte della dr.ssa **██████████ ██████████** (nominata dal Tribunale)

che ha rilasciato un parere positivo. Quindi il G.D. dr. [REDACTED] ha quindi disposto la delega delle operazioni di vendita con procedura competitiva di detta partecipazione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovava per il [REDACTED] 4 agosto 2020. L'asta si è tenuta presso lo studio del Notaio [REDACTED] con le modalità indicate nell'avviso di vendita comunicato a tutti i creditori, oggetto di comunicato stampa, è stato reso pubblico sul quotidiano La Nazione ed i portali [REDACTED]

la partecipazione del 98,92% in Terra s.p.a. è stata aggiudicata al prezzo di € 100.000 regolarmente saldato.

- **Azioni revocatorie ex art. 67 L.F. in ordine a pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.**

A seguito dell'autorizzazione ottenuta da parte del G.D. Dott. [REDACTED] [REDACTED] e alla nomina dell'Avv. [REDACTED] quale legale della Curatela, sono state esperite **n.2 azioni revocatorie ex art. 67 L.F. rispettivamente per € 92.000 e € 120.000 per pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.** Entrambe sono state notificate ed iscritte al ruolo e sono state discusse lo scorso 17 maggio 2021 ore 9,30 (per la quale è stato concesso il termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc ed è stato autorizzato il rinvio di esame di eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18 ottobre 2021 ore 10,15) ed il 13 settembre 2021 ore 10,15. In merito alla discussione del 18 ottobre scorso, il Giudice dott. ssa [REDACTED] ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 settembre 2022. In relazione invece all'udienza del 13 settembre, il Giudice ha concesso i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. ed ha fissato la successiva il 22 gennaio 2022, al termine nella quale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 21 novembre 2022.

Alla luce dell' andamento della procedura e delle relative cause, tenuto altresì conto del fatto che, in caso di esito positivo delle azioni revocatorie, i convenuti soccombenti, per le somme retrocesse, avrebbero avuto diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento ex art. 101 L.F., dopo defatiganti trattative, è stato possibile pervenire ad una definizione transattiva delle revocatorie:

- contro lo studio [REDACTED] [REDACTED] di Milano ([REDACTED] di Firenze r.g.

██████████) attraverso la **rinuncia del medesimo ad € 40.000 del credito ammesso al passivo del fallimento in sede privilegiata** ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), spese legali compensate tra le parti;

- **contro** ██████████ (████████████████████) attraverso la **retrocessione alla curatela della somma di € 60.000** (in corso di materiale incasso), con spese legali compensate e rinuncia all'insinuazione tardiva ex art. 101 L.F. per le somme così retrocesse.

3 . Controversie

La curatela è stata autorizzata dal GD a restare contumace sia nel procedimento di impugnativa del bilancio al 31/12/2018 promossa da Consob, sia nei procedimenti ex Dlgs 231/2001 ed affini pendenti presso il Tribunale di Milano che promanavano da iniziative Consob. Ciò in quanto, attese le caratteristiche dei procedimenti, la curatela sarebbe stata esposta al sostenimento di inutili ed evitabili spese legali che avrebbero potuto avere peraltro entità rilevante.

Inoltre nel Gennaio 2022, il Fallimento CHL aveva ricevuto la notifica di ordinanze di ingiunzione contenute in delibere Consob.

Si tratta di due Delibere, di cui la n. 22131, notificata due volte al Fallimento con ciò imponendo una doppia opposizione, consegue all'accertamento, da parte dell'Authority, della violazione degli artt. 114 e 115 TUF (inosservanza degli obblighi di comunicazione al mercato e a Consob delle informazioni "*price sensitive*", nonché di quelle espressamente richieste dall'Autorità) da parte di ██████████, ██████████ ██████████ ██████████ (amministratori della Società fallita) e CHL, con conseguente comminazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 193 e 190 bis del TUF, delle seguenti sanzioni.

La Delibera n. 22132 consegue all'accertamento, da parte dell'Authority, delle violazioni perpetrate da ██████████ ██████████ già presidente del Consiglio di amministrazione di CHL, ██████████ ██████████ ██████████ amministratore delegato della Società, ██████████ ██████████ CHL S.p.a. e Terra S.p.a., ai sensi dell'articolo 187 ter e 187 quinquies D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e art. 15 del Regolamento Europeo n. 596/2014 ("Regolamento MAR"), aventi ad oggetto la repressione dei c.d. "abusi di mercato", a fronte delle quali Consob ha ingiunto al Fallimento di pagare la complessiva somma di Euro 600.000.

l'esecuzione del Sequestro Conservativo concesso su richiesta della Curatela, nelle forme pignoramento presso terzi, in corso di abbandono a seguito della sopravvenuta definizione transattiva;

- r.g.e. n. 2361/2022, Tribunale di Firenze: nei confronti di ██████ per l'esecuzione del Sequestro Conservativo del concesso su richiesta della Curatela, nelle forme pignoramento presso terzi, in corso di abbandono a seguito della sopravvenuta definizione transattiva;

- r.g.e. n. 2360/2022, Tribunale di Firenze: nei confronti di ██████ per l'esecuzione del Sequestro Conservativo concesso su richiesta della Curatela, nelle forme pignoramento presso terzi, in corso di abbandono a seguito della sopravvenuta definizione transattiva;

- nei confronti di ██████ è stata richiesta l'esecuzione del Sequestro Conservativo presso la residenza del debitore, a fronte del quale l'Ufficiale Giudiziario non ha rilevato la presenza di beni sottoponibili a sequestro.

Ricordo che abbiamo anche richiesto la trascrizione del sequestro presso la conservatoria nei confronti dei soggetti proprietari di immobili.

4. Rendiconto delle spese

L'andamento delle spese e della cassa **al 30 settembre 2023** è rappresentato nella tabella che segue:

	ENTRATE
Realizzo crediti e corrispettivo di transazione dell'azione ex art. 146 L.F.	1.023.033,57
Realizzo azioni Terra s.p.a.	100.000,00
Interessi attivi conto corrente	219,98
Realizzo attivo immobiliare	284.520,00
TOTALE ENTRATE	1.407.773,55
	USCITE
Spese di procedura	83.573,54
Spese realizzo azioni Terra s.p.a	3.728,92
Spese realizzo attivo immobiliare	15.135,44
Ritenute fiscali su interessi attivi	57,20
TOTALE USCITE	102.494,56

DIFFERENZA ENTRATE-USCITE	1.305.278,99
----------------------------------	---------------------

Detta somma di € 1.305.278,99 è costituita quanto a € 1.306.050,48 quale sommadepositata sul conto corrente acceso presso ██████iBanca (all. 1) quanto a € - 771,49 per anticipi di cassa sostenuti dal Curatore per talune spese della procedura.

5. Possibilità di riparti e prospettive di chiusura della procedura

Ad oggi l'attività si è concentrata sulla qualificazione del passivo e sulla realizzazione dell'attivo (ormai in uno stadio molto avanzato); attività che ha consentito di conseguire risultati insperabili all'inizio della procedura.

Una volta conseguiti gli incassi (in corso) derivanti delle transazioni autorizzate effettuate si potranno considerare ipotesi di riparto anche in considerazione dell'impatto sullo stato passivo (*in melius*) sia della rottamazione quater ex L. 197/2022, sia delle rinunce per effetto delle transazioni.

Si segnala inoltre è stata depositata una proposta di concordato fallimentare ex art. 240 Dlgs 19/2019, in corso di esame preliminare, e sono state ventilate ulteriori proposte da parte di soggetti con i quali dall'inizio della procedura si sono sviluppati vari contatti.

Previa autorizzazione del GD è stata presentata istanza di **c.d. rottamazione quater di cui alla L. 197-2022, accettata dall' Agenzia Entrate. Cosa che, rispetto al valore facciale del debito, comporterà un risparmio nell' ordine del 45%.**

Il pagamento delle somme dovute di € 151.426,09 ex rottamazione quater, già autorizzato dal GD, sarà effettuato entro fine ottobre 2023. Come riferito al paragrafo 7, è stata presentata istanza di rottamazione quater ex L. 197/2022 ed entro fine del mese di ottobre 2023 si provvederà al relativo pagamento.

E' ipotizzabile che, ove la procedura concorsuale non possa avere epilogo mediante concordato fallimentare, possa comunque concludersi ex art. 118 L.F. nel corso del 2024.

La presente relazione non è stata preventivamente inviata al Comitato dei creditori in quanto non nominato.

Altra copia del presente rapporto sarà trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese (espungendo eventuali parti di cui la S.V. dovesse


disporre la secretazione).

Il sottoscritto, ritenendo di aver illustrato lo stato in cui si trova il fallimento, ringrazia per la fiducia accordata e resta a disposizione degli Organi della procedura per ogni altro eventuale chiarimento.

Con osservanza

Firenze 28/10/2023

I curatori fallimentari



Allegati

1. Estratto movimenti conto ██████ Banca dal 31 dicembre 2022 al movimenti al 30 settembre 2023